



CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Via C. Cattaneo, 1 - 20096 Pioltello, tel. 02923661

Settore risorse umane, finanziarie, servizi al cittadino e cimiteriali, ambiente, ecologia e protocollo
UOS Ambiente

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE EX ART 59 D.Lgs 36/2023 PER APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO ANIMALI D'AFFEZIONE E ATTIVITA' AFFINI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – Accordo Quadro e oggetto del servizio

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con unico operatore (art. 59 del D.lgs. 36/2023) in base al quale affidare in appalto il servizio per la custodia e mantenimento degli animali d'affezione " ed in particolare di:

- cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari previsti nei canili sanitari ed effettuati dai dipartimenti di prevenzione veterinari delle ATS;
- cani e i gatti affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica;
- cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario e accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento;
- altri animali d'affezione, compatibilmente con la ricettività e le caratteristiche tecniche della struttura.
- garantire l'assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione necessari.

Per animali d'affezione si intende, ai sensi dell'art. 104 L.R. n.33 30/12/2009, ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per suo diletto e compagnia o che può svolgere attività utili all'uomo.

Per gatti randagi accalappiati si intende animali evidentemente abbandonati, quindi gatti domestici ritrovati vaganti e non gatti liberi appartenenti a colonie feline.

La struttura rifugio dovrà inoltre accogliere altri animali d'affezione, compatibilmente con la ricettività e le caratteristiche tecniche della struttura.

Con la conclusione dell'accordo quadro, la società aggiudicataria si impegna ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare servizi nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

L'importo complessivo dei servizi compresi nell'appalto è puramente indicativo in quanto dipende dalle effettive esigenze. L'individuazione di un importo presunto è fatto allo scopo di fornire parametri economico-dimensionali dell'appalto.

L'impresa rimane vincolata, per effetto della presentazione dell'offerta, ad eseguire servizi ad essa ordinati.

La stazione appaltante non è obbligata ad utilizzare interamente l'importo limite stimato e richiederà nell'arco del periodo contrattuale le prestazioni all'Impresa appaltatrice solo in caso di effettiva necessità pertanto l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta anche se la stazione appaltante non utilizzerà integralmente l'importo.

La Stazione Appaltante procederà, in corso di esecuzione dell'appalto, con contratti applicativi che disciplineranno il servizio in questione in funzione delle effettive esigenze del Comune di Pioltello che potranno essere individuate in funzione del numero degli animali, dell'arco temporale necessario nonché del tipo di animale da tenere in custodia.

Pertanto il presente capitolato costituisce il riferimento delle condizioni generali di esercizio e gestione della struttura. Inoltre il presente capitolato costituisce anche capitolato specifico per la custodia di cani e gatti, nel cui contratto applicativo troverà invece attuazione la sola disciplina relativa all'arco temporale necessario e il numero di animali da custodire.

Per quanto attiene invece la custodia di altre specie di animali, i contratti applicativi disciplineranno anche le modalità di custodia oltre che l'arco temporale necessario e il numero da normare, che verranno individuate in funzione della specie animale da prendere in custodia.

Presso l'attuale gestore del canile rifugio del Comune di Pioltello sono presenti 7 cani di cui alla scheda che segue:

Prg	Nome	Sesso	Chip	Razza	Nascita	Età
1	TYSON	M	380260002488200	Pit-bull	01/06/2015	9
2	STELLA	F	380260004448241	Pit-bull	27/03/2021	3
3	RALPH	M	380260002895742	American stafford	04/12/2018	6
4	LUNA	F	380260102112496	American stafford	25/12/2019	5
5	GINA	F	380260004091374	Incrocio molossoide	01/06/2016	8
6	MARINO	M	380260004255548	Pit-bull	2017	6
7	LAIKA	F	380260010331517	Incrocio	02/08/2017	7

Art. 2 – Durata del contratto

La durata contrattuale è di 4 anni a decorrere dalla data di inizio del servizio, che viene stabilita nell'atto della consegna del servizio. Ai sensi dell'art. 50 – comma 6 del D. Lgs 36/2023 è prevista l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del Contratto, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

Qualora alla scadenza del Contratto si rendesse necessaria una maggiore tempistica per la conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente dovuta a ritardi oggettivi e insuperabili e/o per motivi eccezionali, l'azienda appaltatrice, ai sensi dell'art.120 – commi 10 e 11 del D. Lgs 36/2023, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio in regime di proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, senza nulla poter pretendere in aggiunta.

Art. 3 – Quadro Economico

L'importo massimo contrattuale a disposizione sia per le spese di custodia e mantenimento che per le spese veterinarie degli animali d'affezione è di € **238.500,00** come da "Quadro Economico" allegato al progetto del servizio, alla voce "Valore dell'appalto".

L'importo complessivo dei servizi compresi nell'accordo quadro è puramente indicativo in quanto dipende dalle effettive esigenze.

L'individuazione di un importo presunto è fatto allo scopo di fornire parametri economico-dimensionali dell'appalto per stabilire i requisiti tecnico-economici delle società concorrenti nonché le procedure di gara. Mentre la società rimane vincolata, per effetto della presentazione dell'offerta, ad eseguire servizi ad essa ordinati, la stazione appaltante non è obbligata ad utilizzare interamente l'importo limite stimato, previsto, e richiederà, nell'arco del periodo contrattuale, le prestazioni alla società appaltatrice solo in caso di effettiva necessità. Per quanto sopra la società aggiudicataria non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta anche se la stazione appaltante non utilizzerà integralmente l'importo.

Per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'accordo quadro, saranno predisposti dei contratti applicativi, conclusi mediante scrittura privata/lettera commerciale, formulati sulla durata temporale, sul numero di animali presunti in temporanea custodia e mantenimento e sulla specie animale.

E' prevista una variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto qualora in corso di esecuzione se ne renda la necessità: in tal caso il Comune può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. L'appaltatore potrà comunque fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La determinazione del prezzo viene computata sulla base dell'elenco dei prezzi unitari, allegati al progetto del servizio, sui quali sarà applicata la percentuale di ribasso che verrà offerta in sede di gara. I prezzi, così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali.

Nell'elenco prezzi sono indicate le principali spese veterinarie per le quali avverrà applicata la medesima percentuale di ribasso applicata in sede d'offerta. I prezzi, così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali.

Le ulteriori prestazioni e spese veterinarie che dovessero essere rese necessarie al fine del benessere animale, **previa autorizzazione da parte del Comune**, verranno computate applicando i prezzi ricavati dal prezziario regionale/provinciale/locale vigente e ai suddetti importi si applicherà il ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara. In mancanza di singole voci nel prezziario e di impossibilità di determinare i prezzi delle prestazioni veterinarie mediante il ricorso al prezziario, il Comune attiverà la procedura del value testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dall'appaltatore con altri preventivi richiesti a operatori equipollenti di mercato. In tal caso il valore delle prestazioni non può in ogni caso superare il valore delle media dei preventivi. Quanto sopra nel rispetto dell'equocompenso di cui alla L. 165/2023.

IMPORTO RIDETERMINATO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA

	Importi unitari in €, IVA 22% esclusa
custodia e mantenimento cani pericolosi* €/giorno
custodia e mantenimento cani non pericolosi €/giorno
trasporto animali ** a giornata
Custodia e mantenimento altri animali d'affezione diversi dai cani€/giorno
Orchiectomia Cane € ad animale

Ovariectomia Cagna € ad animale
eutanasia ad animale
Incenerimento spoglie animali €/animale

* Si specifica che per cane pericoloso viene intesa quella razza di difficile gestione per la quale sono richieste maggiori risorse, generalmente riconducibile alle razze molossoidi, Amstaff, Pitbull, Dogo Argentino, Rotweiler, incroci derivanti da tali razze ecc.

La pericolosità del cane dovrà essere attestata da apposita figura professionale dotata di competenze in materia, come ad esempio un educatore cinofilo, entro le prime 3 settimane dall'ingresso nella struttura, dalla quale emerga:

- la pericolosità del cane;
- la differente gestione descrivendone i contenuti;
- la non adottabilità, anche temporanea;

Per tali casistiche la struttura dovrà avviare un percorso rieducativo volto:

- a rendere non pericoloso il cane;
- a rendere adottabile il cane;

e dovrà inviare al Comune di Pioltello il percorso con i relativi tempi, aggiornamenti e ogni altra ulteriore necessaria attività da svolgere finalizzata al reinserimento sociale dell'animale.

Se a seguito del percorso sopra delineato l'animale non dovesse risultare "non pericoloso" nè "non adottabile", il canile dovrà produrre un'ulteriore attestazione, rilasciata da apposita figura professionale dotata di competenze in materia, dalla quale emerga:

- l'impossibilità di ulteriori percorsi rieducativi;
- la non adottabilità definitiva;

L'importo per "cane pericoloso" verrà applicato dal momento dell'attestazione di pericolosità e durante il permanere dello status di pericolosità.

** Il costo del trasporto degli animali dal canile sanitario o dal punto di prelievo si intende a giornata.

Art. 4 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia e revisione prezzi

La modifica di contratti durante il periodo di efficacia è disciplinata dall'art. 60 del D. Lgs 36/23 pertanto ogni variazione contrattuale verrà analizzata e approvata nei termini di cui all'art. sopracitato.

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Dette clausole non sono quantificabili.

Salve le vicende soggettive inerenti l'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall'art.60 del Codice dei Contratti Pubblici, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il Contratto di appalto, a pena di nullità della cessione stessa.

In assenza di esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante, è vietata qualsiasi cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale, con la conseguente responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei rispettivi cessionari.

Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 36/23, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi saranno utilizzati gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Alla scadenza di ciascun anno di contratto, la società dovrà presentare specifica istanza di revisione contrattuale con i conteggi e gli indici applicati su foglio di calcolo,

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.

L'istanza dovrà essere presentata entro il mese successivo alla pubblicazione dell'indice di riferimento disponibile, così come sopra definito. L'adeguamento non sarà dovuto in caso di mancata presentazione dell'istanza.

In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite. Resta inteso che, qualora il Prezzo Revisionato comporti un incremento del corrispettivo dovuto all'appaltatore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto.

Art. 5 – Requisiti della struttura rifugio

A norma del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 art. 12, il rifugio deve essere registrato nell'anagrafe degli animali d'affezione delle ATS territorialmente competente.

La struttura inoltre deve possedere una capacità di accoglienza di almeno 10 animali/giorno.

A norma del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 art. 14 il rifugio dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze tali da procurare lesioni;
- b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;
- c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o ascoltarsi reciprocamente;
- d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata alle specie e per l'età degli animali ricoverati e progettata in modo da evitare ristagni d'acqua e facilitare l'asportazione degli escrementi;
- e) la superficie delle aree all'aperto deve essere drenante e facile da pulire;
- f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, se necessario mediante adeguata copertura;
- g) devono essere disponibili acqua e elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;

- h) nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre un'adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso l'illuminazione deve essere sufficiente per il governo e l'ispezione degli animali;
- i) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;
- j) il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile;
- k) l'arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti tali da consentire l'espressione del repertorio di comportamenti della specie.

Le dotazioni minime da garantire nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencate nell'allegato B, tabella 1 del RR 2/2017 che si allega in calce al presente capitolato.

Art. 6– Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione

A norma del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 art. 15 il rifugio dovrà possedere i seguenti requisiti:

1. I requisiti minimi dei box o delle gabbie presenti nelle strutture di ricovero sono quelli elencati nell'allegato B, tabella 2 del RR 2/2017 che si allega in calce al presente capitolato.
2. Le superfici minime dei box per cani con una parte chiusa e un parchetto esterno e dei box per gatti sono quelle elencate nell'allegato B, tabella 4 del RR 2/2017 che si allega in calce al presente capitolato.
3. Le superfici minime delle gabbie per cani e gatti per il ricovero devono rispettare le dimensioni minime riportate nella tabella 4 dell'allegato B del RR 2/2017 che si allega in calce al presente capitolato.

Art. 7 – Modalità di gestione delle strutture

Il Comune di Pioltello potrà con proprio personale, in qualsiasi momento, verificare il regolare e puntuale svolgimento del servizio.

Il Comune potrà chiedere che ispezioni e verifiche vengano condotte in contraddittorio con la ditta, qualora lo ritenga necessario.

La ditta si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni richieste e a consentire le verifiche, le ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

A norma del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 art. 16, le modalità di gestione del rifugio rispettano i seguenti punti:

I requisiti minimi gestionali sono elencati nell'allegato B, tabella 3 del RR 2/2017 che si allega in calce al presente capitolato;

La struttura deve dotarsi di un manuale che descriva tutte le procedure che sono adottate per il controllo dei requisiti descritti nell'allegato B, tabella 3 del RR 2/2017 e che individui:

- a. il responsabile della struttura;
- b. il medico veterinario quale responsabile sanitario per il rifugio.

Il manuale deve essere disponibile presso la struttura;

Deve essere garantita la presenza dei volontari delle associazioni per favorire adozioni e affidamenti degli animali, su esplicita richiesta del Comune.

Le zone per il movimento dei cani, denominate aree di sgambatura, devono essere predisposte con la maggior ampiezza possibile, collocate in zone erbose o naturali, possibilmente separate dai box di ricovero, al fine di evitare interazioni visive ed eventuali contatti tra cani liberi e non. Tali zone devono essere in numero e di dimensioni sufficienti a soddisfare le esigenze di movimento di tutti i cani ospitati nella struttura. A tal fine può esserne programmato un utilizzo in turnazione durante la giornata a condizione di garantire a ogni cane il tempo minimo di esercizio fisico quotidiano, pari a una volta al giorno per quarantacinque minuti o due volte al giorno per trenta minuti ciascuna. Le dimensioni minime delle aree di sgambatura sono indicate nell'allegato B, tabella 6 del RR 2/2017.

Ai sensi dell'art. 19 del RR 2/2017 il gestore ha l'obbligo di tenere apposito registro che contenga le seguenti informazioni minime:

- a) data d'ingresso, specie, numero di microchip, data di uscita, causale di uscita per gli animali che devono essere obbligatoriamente iscritti in anagrafe;
- b) data d'ingresso, specie, numero identificativo, proprietario, provenienza, data di uscita, causale di uscita, destinatario, per altri animali muniti di identificative individuali quali microchip, tatuaggio o marca di riconoscimento.

Nel rifugio l'identificativa individuale deve essere applicata agli animali di qualunque specie.

Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o informatizzato in anagrafe deve essere aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali. Il titolare della struttura deve avere a disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità degli animali.

Per gli animali non identificati individualmente, il registro può essere sostituito da documentazione, in ordine cronologico, comprovante la specie, l'origine e la destinazione degli animali e le relative date di ingresso e di uscita.

Art. 8- Modalità di svolgimento del servizio

Il gestore dovrà provvedere:

al ritiro dei randagi presso le strutture dei rifugi sanitari e trasporto fino alla struttura rifugio in gestione. Il ritiro dei cani presso il rifugio sanitario dovrà avvenire entro 48 ore dalla relativa richiesta da parte dell'Ente e/o da parte dei Servizi Veterinari dell'A.T.S. Inoltre l'Aggiudicatario dovrà, entro quindici giorni dalla decorrenza del presente appalto, ritirare tutti i cani appartenenti al Comune di Pioltello ricoverati presso il rifugio precedentemente appaltato.

a garantire l'assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione necessari.

ad incentivare un numero altissimo di adozioni;

ad essere aperto al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, per un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura sono esposti all'ingresso delle strutture. Gli operatori degli enti di protezione degli animali possono accedere alle strutture anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico purché concordati con i responsabili delle strutture stesse.

alla comunicazione, tramite mail, immediata all'amministrazione comunale dei nuovi ingressi, dei decessi e delle "uscite" dalla struttura rifugio degli animali;

a rendersi disponibile all'accesso nella struttura rifugio di volontari appartenenti ad associazioni convenzionate con il Comune ed accreditate per accompagnare i cani in passeggiata negli spazi e nei tempi stabiliti. I volontari dovranno essere riconoscibili come appartenenti alle rispettive

associazioni che li doteranno inoltre di adeguata copertura assicurativa. Il loro accesso al rifugio sarà disciplinato secondo orari concordati e compatibili con le attività del rifugio;

al mantenimento in vita degli animali in condizioni igieniche sanitarie soddisfacenti;

alla somministrazione dei medicinali secondo le prescrizioni dell'autorità veterinaria, competente per territorio e provvedere alla cura dei soggetti malati, nonché alle profilassi vaccinali ordinarie (cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirusi ecc.) avvalendosi di veterinario abilitato, iscritto all'Ordine dei Medici veterinari. L'impresa comunicherà all'amministrazione comunale il documento ufficiale di nomina allegando il certificato di iscrizione all'Albo o documento equivalente e breve Curriculum Vitae;

a consentire agli animali un adeguato periodo di sgambamento in idonea area allo scopo destinata;

a redigere, per ogni animale ospite del rifugio, apposita scheda segnaletica corredata da foto a colori dell'animale contenente tutte le informazioni relative (cattura, tatuaggio e/o chip, stato sanitario, restituzione al proprietario, affidamento, morte, eutanasia o altro). Si impegna, inoltre a detenere un registro di carico e scarico degli animali (anche su supporto informatico) sempre aggiornato ed a disposizione delle Autorità competenti, così come previsto dell'art. 19 del RR 2/2017; Sul registro non sono ammesse cancellazioni e abrasioni ed ogni correzione deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati. Il registro deve essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione del contratto deve essere consegnato immediatamente al Comune.

a fornire a questa Amministrazione report periodici, almeno annuali, per un opportuno monitoraggio delle attività e dei risultati;

a segnalare, in modo puntuale, ogni decesso di animale a questa Amministrazione. La soppressione (mediante eutanasia) degli animali ricoverati è prevista esclusivamente quando siano gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità con comprovata certificazione;

alle operazioni di pulizia quotidiana e, se del caso, di disinfezione dei ricoveri degli animali; nelle stagioni a rischio saranno effettuati adeguati trattamenti antiparassitari. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere eseguite senza arrecare danno o inconveniente alcuno agli animali presenti. Sul pavimento del box dopo le operazioni di lavaggio non dovranno residuare pozzanghere. Qualora siano ricoverati cuccioli e/o animali anziani o debilitati i pavimenti dovranno essere, se necessario, asciugati dopo il lavaggio;

alla corretta alimentazione, quotidiana, di tutti gli animali ricoverati, con orari regolari e con modalità idonee, sia dal punto di vista igienico-sanitario che gestionale, mediante ciotole lavabili e disinfettabili. L'acqua abbeverata sarà sempre disponibile e particolare attenzione dovrà essere rivolta alle necessità dei cuccioli e degli animali anziani od ammalati;

al divieto di ricovero nel medesimo box, di animali di diverso sesso che non siano stati sottoposti ad intervento di sterilizzazione. I gruppi dei cani ricoverati nei rispettivi box verranno comunque formati compatibilmente con le loro caratteristiche di taglia, razza, aggressività e caratteriali;

alla collaborazione con associazioni animaliste a promuovere ed agevolare la pratica dell'affidamento degli animali ricoverati in regime di rifugio, programmando orari di accesso e visite guidate per il pubblico. Il gestore dovrà garantire al Comune l'accesso alla struttura per effettuare controlli, scattare fotografie agli animali ospitati, ecc....Questi potranno anche avvalersi dell'ausilio di Associazioni di Volontariato dagli stessi formalmente autorizzate;

a fornire indicazioni sugli animali presenti ai cittadini che ne facciano richiesta;

dopo l'11° giorno dopo la cattura si potrà effettuare "l'affido temporaneo" dell'animale e dal 60° giorno si potrà procedere all'adozione definitiva.

Di tutte le pratiche di adozione verrà redatta, a cura dell'aggiudicatario, apposita scheda contenente le generalità dell'affidatario, l'impegno dallo stesso sottoscritto ad assicurare la custodia e la cura dell'animale secondo i principi zoofili e del benessere animale e nel rispetto della vigente normativa. Soltanto in caso di comprovata incompatibilità o di oggettiva difficoltà al buon fine dell'adozione e comunque entro il 30° giorno, l'adottante potrà restituire al rifugio l'animale che verrà ricollocato in carico al Comune di provenienza. La scheda di cui sopra sarà redatta in quattro copie: una per l'adottante, una per il rifugio, una per il Comune, una per il Servizio Veterinario.

Gli animali adottati presso l'aggiudicatario verranno consegnati, previa verifica delle condizioni sanitarie, dopo essere stati regolarmente vaccinati ed opportunamente trattati contro le parassitosi più comuni. I nuovi proprietari degli animali si renderanno disponibili ad ogni verifica successiva all'adozione da parte del Servizio Veterinario o del Comune. Le procedure di affido dovranno essere svolte nel rispetto della L. 281/91 e in generale della normativa vigente.

agli oneri e le spese necessarie per lo smaltimento delle eventuali carogne secondo le prescrizioni della vigente normativa;

ad attuare un idoneo piano di derattizzazione programmata;

ANIMALI PERICOLOSI

Si specifica che per cane pericoloso viene intesa quella razza di difficile gestione per la quale sono richieste maggiori risorse, generalmente riconducibile alle razze molossoidi, Amstaff, Pitbull, Dogo Argentino, Rotweiler, incroci derivanti da tali razze ecc.

La pericolosità del cane dovrà essere attestata da apposita figura professionale dotata di competenze in materia, come ad esempio un educatore cinofilo, entro le prime 3 settimane dall'ingresso nella struttura, dalla quale emerga:

- la pericolosità del cane;
- la differente gestione descrivendone i contenuti;
- la non adottabilità, anche temporanea;

Per tali casistiche la struttura dovrà avviare un percorso rieducativo volto:

- a rendere non pericoloso il cane;
- a rendere adottabile il cane;

e dovrà inviare al Comune di Pioltello il percorso con i relativi tempi, aggiornamenti e ogni altra ulteriore necessaria attività da svolgere finalizzata al reinserimento sociale dell'animale.

Se a seguito del percorso sopra delineato l'animale non dovesse risultare "non pericoloso" nè "non adottabile", il canile dovrà produrre un'ulteriore attestazione, rilasciata da apposita figura professionale dotata di competenze in materia, dalla quale emerga:

- l'impossibilità di ulteriori percorsi rieducativi;
- la non adottabilità definitiva;

Art.9 - Obbligazioni generali dell'appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad espletare il servizio secondo le condizioni, modalità e termini e prescrizioni contenuti nel Contratto di Appalto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

Il servizio verrà svolto dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto

necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che il servizio soddisfi pienamente i requisiti richiesti, di cui ai capitolati speciale d'appalto.

L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

- (i) eseguire il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;
- (ii) eseguire il servizio senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
- (iii) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l'Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- (iv) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali subappaltatori;
- (v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi degli artt. 94, 95, 98 D. Lgs. n. 36/2023.
- (vi) proseguire il servizio, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
- (vii) sollevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

L'Appaltatore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Contratto"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare i lavori del proprio personale. La designazione del Referente del Contratto, dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono ed indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di presa in carico del servizio.

Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletato il servizio negli orari che saranno comunicati dalla Committente.

Art. 10– Modalità di fatturazione e pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

Essendo un contratto a "misura", i pagamenti verranno eseguiti esclusivamente a prestazione effettuata e in base ad emissione di regolari fatture elettroniche mensili posticipate, le quali dovranno indicare i seguenti dati:

- numero e data dell'atto di aggiudicazione definitiva dell'Appalto;
- descrizione, luogo e data degli interventi effettivamente svolti;
- costo unitario di ogni intervento;
- ammontare totale della fattura;

- codice CIG derivato;
- codice univoco ufficio.

E In allegato:

- tabulato con conteggio giorni di mantenimento;
- copia di tutti i documenti di affido, di restituzione al proprietario, eventuali certificati di morte;

La società sarà tenuta inoltre alla dichiarazione delle coordinate bancarie e gli estremi di riferimento bancari per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le liquidazioni delle suddette fatture verranno effettuate entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche con codice univoco HVPYMN.

Le liquidazioni delle suddette fatture verranno effettuate entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'Ufficio Protocollo comunale.

La relativa fattura non potrà essere emessa prima della fine del mese di riferimento.

I pagamenti saranno effettuati sulla base degli interventi, come indicati nei Capitolati Prestazionali, effettivamente svolti e sulla base dei costi unitari.

Eventuali ed eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore, non daranno diritto all'appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie né di chiedere lo scioglimento del Contratto.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del Contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla fattura mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra l'Amministrazione Comunale e l'appaltatrice.

Art. 11 - Norme di sicurezza

La società si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

La società sarà ritenuta responsabile per quanto riguarda l'adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, per la tutela dei beni pubblici e privati, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Ogni onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo sono a completo carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art.12 - Trattamento del personale impiegato

L'impresa aggiudicataria è obbligata ad applicare ad ogni proprio dipendente, impiegato nei servizi di cui trattasi, le condizioni retributive e normative risultanti da leggi e regolamenti nonché da contratti nazionali collettivi di lavoro ed in particolare valevoli per la Regione Lombardia e dovrà provvedere ad assicurare i propri dipendenti sia per gli infortuni sul lavoro che per tutte le assicurazioni contro le malattie e sociali fornendo, con certificati dei rispettivi istituti assicurativi, la prova di aver adempiuto a tali obblighi.

Per ciascun intervento dovrà essere impiegato un sufficiente numero di personale operativo regolarmente assunto alle dipendenze della ditta, altamente specializzato, in regola con i controlli sanitari previsti per legge e in regola con le norme contrattuali vigenti, idoneo e formato per eseguire le operazioni necessarie, munito ciascuno di idonei dispositivi di protezione e di tesserino di riconoscimento. In caso di assenze per malattie, infortuni, permessi o ferie, al fine di eseguire il servizio in modo ottimale la ditta dovrà provvedere all'immediata sostituzione con altro personale ugualmente qualificato. Prima di ogni intervento, la ditta dovrà verificare che il personale incaricato per eseguire un determinato intervento sia adeguatamente informato (tipologia di intervento, luogo, eventuali prescrizioni...) e in possesso del materiale necessario (prodotti, dispositivi di protezione individuale, cartelli di avviso, bolle d'accompagnamento...).

Il personale della società dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge, dal C.C.N.L. e dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Art.13 – Responsabilità per danni a terzi

La società individuerà tra il proprio personale i referenti tecnici e amministrativi incaricati di curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

I loro nominativi dovranno essere segnalati al Comune per iscritto, prima dell'affidamento del servizio e, con tempestività, ogni variazione che li riguardi.

La società risponderà direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in seguito all'esecuzione dei servizi alla stessa affidati, e sono a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi, nonché di quelli arrecati all'ambiente, alle proprietà e alle persone in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto nella esecuzione dei servizi nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il Contratto, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sull'attuazione delle direttive CEE riguardanti la cautela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

È pure a carico alla società la responsabilità verso i proprietari, gli amministratori, i visitatori e i conduttori di locali esistenti negli stabili serviti per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima.

L'Impresa aggiudicataria, prima della stipula del Contratto, dovrà presentare all'Amministrazione idonea polizza di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) prestatori di lavoro (R.C.O.) e per danni a persone, animali e cose di almeno € 1.000.000,00 per sinistro, sollevando l'amministrazione comunale da ogni eventuale responsabilità.

Tali importi, in ogni caso, non rappresentano un limite alla responsabilità dell'Impresa.

La società dovrà fornire all'Amministrazione Comunale copia di tutte le polizze assicurative stipulate a copertura dei rischi al momento della presa in carico del servizio.

L'Amministrazione potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione qualora, prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicataria non si ponga in regola con l'adempimento relativamente alla polizza RCT, riservandosi in tal caso l'Amministrazione di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 14 – Subcontratti

Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dall'affidatario, laddove sia stato previsto nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 119, comma 2 terzo periodo del Codice.

L'affidatario si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art.

2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) se dovuto, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine allo scopo previsto, il Comune procederà a richiedere all'affidatario l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Comune revocherà l'autorizzazione.

L'impresa, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

devono essere corrisposti i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Comune provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Comune, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti del Comune dei danni che dovessero derivare, al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'affidatario e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

L'affidatario è responsabile in solido, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario trasmette al Comune prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Comune acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.

L'affidatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'affidatario si obbliga a trasmettere al Comune entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'affidatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

Art.15 – Cauzioni

In sede di stipula del contratto l'aggiudicatario sarà tenuto alla costituzione del deposito cauzionale definitivo ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023 per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore di Contratto. La garanzia è gestita secondo l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Le spese contrattuali sono a carico dell'azienda appaltatrice.

La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'Appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'Appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'amministrazione dovesse sostenere durante la convenzione a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi dell'appaltatore.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

Alla scadenza del Contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale residuo.

Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per inadempienza dell'Impresa Appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata per intero dal Comune di Pioltello, con riserva di richiedere i maggiori danni.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione dovesse avvalersi, in tutto o in parte.

La cauzione definitiva dovrà:

- .essere valida fino a sei mesi dopo la scadenza dell'appalto;
- .prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- .prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 – comma 2 del Codice Civile;
- .prevedere l'operatività della garanzia entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di rivalersi sulla garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di rivalersi sulla garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore; in caso di variazioni al Contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art.117 comma 6 del D.Lgs.36/2023. Tutti gli oneri fiscali derivanti dal servizio, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico dell'affidatario, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico del Comune.

Art.16 – Risoluzione e Cessione del Contratto

Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo Quadro e il singolo ordine ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) L'affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) L'affidatario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi ordini, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) del Codice;
- c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'affidatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) qualora l'affidatario ponga in essere comportamenti tesi a eludere l'affidamento degli ordini;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e degli ordini di servizio;
- g) qualora l'affidatario, in esecuzione di un ordine, offra o fornisca la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;

- h) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'affidatario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) in caso di mancata produzione di valida documentazione attestante la polizza assicurativa;
- l) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di Forza maggiore. Sarà onere dell'affidatario che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore. Nel caso in cui il Comune non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'affidatario, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Comune contesti la domanda di risoluzione proposta dall'affidatario per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte dell'affidatario ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutivi;
- m) qualora l'Impresa effettui i servizi con ripetuti ritardi;
- n) qualora l'Impresa per sua negligenza dia motivo di interruzione del servizio;
- o) per l'arretramento di danni alla cittadinanza a causa di negligenza nell'esecuzione dei servizi;
- p) qualora le penali computate a norma del presente capitolato superino il 10% dell'importo massimo del valore dell'accordo quadro;
- q) cessazione, cessione o fallimento dell'Impresa;
- r) sopravvenuta condanna del Legale Rappresentante e/o Responsabile Tecnico per un reato contro la P.A.;
- s) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore del servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- t) venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro-tempore vigente;
- u) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- v) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
- w) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- x) mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto;
- y) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine del Comune di Pioltello;

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Comune deve risolvere l'Accordo Quadro e il singolo ordine senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ.,

previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Il Comune può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: ogni qualvolta nei confronti dell'affidatario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 355 e 356 c.p.; In tal caso il Comune eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

Il Comune quando accerti un grave inadempimento dell'affidatario ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con gli ordini tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti all'affidatario. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'affidatario. Il Comune formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'affidatario, e contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'affidatario deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o degli ordini con atto scritto comunicato all'affidatario, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'affidatario; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'affidatario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e degli ordini, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, il Comune potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o gli ordini, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell'affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e degli ordini che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec dal Comune per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i gli ordini e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione anche di uno solo degli ordini il Comune si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli ordini a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi ordini e può essere causa di risoluzione

degli ordini stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e degli ordini il Comune avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'ordine risolto. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'affidatario con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.

Resta ferma la clausola risolutiva prevista relativa alla Privacy.

Nel caso di nomina dell'affidatario, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile responsabile del trattamento, si applica la seguente disciplina.

Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario tramite pec, nei seguenti casi:

- a) nel caso di inosservanza o violazione, da parte dell'affidatario, di qualsiasi obbligo o istruzione relativi al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto e/o nell'"Allegato Privacy" ovvero in altro atto di natura contrattuale (ad esempio, i verbali di affidamento o altra documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale);
- b) nel caso in cui a seguito delle attività di controllo e valutazione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, svolti dal Comune o da terzi incaricati dal Comune in conformità con quanto previsto dall'"Allegato Privacy", risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Comune ai fini della nomina dello stesso quale Responsabile del trattamento;
- c) nel caso in cui, a fronte della diffida del Comune comunicata a seguito delle predette attività di controllo e valutazione, non siano adottate nei termini assegnati le Misure di Sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali".

Eventi di Forza Maggiore

Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

- che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
- che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., l'affidatario non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui al precedente e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Al fine di non incorrere in responsabilità, l'affidatario avrà l'obbligo di comunicare al Comune che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula dell'Accordo Quadro e non erano evitabili con la

dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Comune la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, l'affidatario sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Comune potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.

E' fatto obbligo all'affidatario comunicare al Comune tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Comune disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse del Comune l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Comune recedere dal contratto.

Art.17 – Recesso

Il Comune, ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo ordine, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti dell'affidatario , anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: qualora sia stato depositato contro l'affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidatario , resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice; in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o gli ordini.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da ordine, con un preavviso almeno 20 (venti)giorni solari, da comunicarsi all'affidatario tramite pec.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Comune , ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento delle prestazioni oggetto dell'Ordine di acquisto eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice, rinunciando espressamente l'affidatario, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Qualora il Comune receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi ordini di acquisto e il Comune potrà recedere dagli ordini, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera raccomandata A/R o tramite pec.

Art. 18 -Penali

Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, l'affidatario sarà tenuto a corrispondere le penali nei casi, secondo gli importi e le modalità di seguito indicate. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali richiamate ai precedenti commi, dovranno essere contestati all'affidatario per iscritto da parte del Comune. In caso di contestazione dell'inadempimento dal Comune, l'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'affidatario le penali stabilite nel presente Accordo Quadro, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Ferma restando l'applicazione delle penali, il Comune si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del singolo Ordine di Acquisto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento. Per l'applicazione delle penali, il Comune potrà avvalersi della garanzia disciplinata nel presente Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso di nomina dell'affidatario, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile del trattamento, se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dal Comune o da terzi autorizzati l'affidatario dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato Privacy allegato al presente Accordo Quadro, il Comune applicherà all'affidatario - Responsabile primario del trattamento - una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo, per ogni giorno necessario all'affidatario per conformarsi alle previsioni dell'Allegato Privacy, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. "Risoluzione" e dall'art. "Privacy e subingresso nel contratto".

Penalità:

- ✧ per ogni giorno di ritardo nel ritiro dell'animale dal rifugio sanitario o dal punto di ritiro per un importo di € 100 oltre a sostenere le spese che verranno imputate all'amministrazione da parte del rifugio sanitario;
- ✧ per mancata comunicazione dei nuovi ingressi, decessi e uscite dal rifugio 100 € più 15 € per ogni giorno di ritardo;
- ✧ per mancata presentazione in fattura del registro carico e scarico del mese di riferimento della fattura 100 € più 15 € per ogni giorno di ritardo e posticipo della data di liquidazione oltre i termini previsti per leggi di tanti giorni quanti lo sono di ritardo;
- ✧ mancata prestazione di assistenza sanitaria accertata e verbalizzata dal Servizio Veterinario competente per territorio € 260,00, salvo che il fatto non costituisca reato grave perseguibile penalmente e/o motivo di rescissione del contratto;

- ✧ mancata o ritardata pulizia delle strutture del rifugio accertata e verbalizzata dal Servizio Veterinario competente per territorio € 150,00;
- ✧ affido accertato in difformità anche a uno solo degli obblighi previsti dall'articolo in argomento € 150,00, salvo che il fatto non comporti responsabilità del rifugio diverse da quelle individuate nelle procedure amministrative di affido e/o motivo di rescissione del contratto.
- ✧ Accertata mancanza del mantenimento in vita degli animali in condizioni igieniche sanitarie soddisfacenti € 500,00/giorno per animale;

Art. 19 - Rinvio alle Norme Vigenti

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di Legge e Regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del Contratto.

Art. 20 – Controversie

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l'impresa, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite dal Tribunale di Milano.

ALLEGATO INFORMATIVA AI FORNITORI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) ed in relazione ai dati personali che Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Vi informiamo di quanto segue.

1. Dati personali trattati, finalità e base giuridica dei trattamenti

Per "dati" si intendono quelli relativi a persone fisiche trattati dal Comune di Pioltello per la stipula ed esecuzione del rapporto contrattuale con i propri fornitori, quali ad esempio quelli del legale rappresentante del fornitore che sottoscrive il contratto in nome e per conto di quest'ultimo, dei dipendenti/consulenti del fornitore coinvolti nelle attività di cui al contratto, nonché le eventuali altre informazioni necessarie all'esecuzione del contratto e/o all'erogazione del servizio/i.

In particolare, detti dati saranno trattati per le finalità di seguito indicate.

A. Gestione della relazione contrattuale/commerciale, quali: soddisfacimento di specifiche richieste del fornitore prima della conclusione del contratto; conclusione, modifiche, esecuzione del contratto.

Le basi giuridiche del trattamento in relazione alle suddette finalità sono:

- L'adempimento di obblighi contrattuali e/o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato, per i contratti stipulati direttamente con l'interessato stesso;
- Il legittimo interesse (a gestire e dare esecuzione al contratto) per i trattamenti dei dati dei dipendenti/consulenti del fornitore coinvolti nelle attività di cui al contratto.

B. Amministrativo – contabili, quali: gestione dei pagamenti, contabilità, revisione dei conti, altre finalità organizzative, amministrative, finanziarie interne.

Le basi giuridiche del trattamento in relazione alle suddette finalità sono:

- La necessità di adempiere agli obblighi di legge in materia di amministrazione interna e rendicontazione;
- Il legittimo interesse alla gestione amministrativa del rapporto contrattuale.

C. Adempimento di obblighi di legge previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea o da contratti collettivi in conformità con il diritto nazionale, quali: adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di prevenzione dei reati (normativa antimafia, anticorruzione, sulla trasparenza amministrativa).

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento.

- D. Esercizio e/o difesa dei diritti in sede giudiziale e recupero crediti, quali: gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale, tutela e recupero dei crediti, direttamente o attraverso soggetti terzi (avvocati/agenzie/società di recupero credito).**

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse.

2. Periodo di conservazione

I dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale e, dopo la sua cessazione, fino al termine di prescrizione dei diritti reciprocamente insorti fra le parti. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, e fino al passaggio in giudicato del provvedimento decisorio.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con l'ausilio di mezzi sia analogici sia elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.

2. Ambito di comunicazione, soggetti autorizzati al trattamento

I dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di autonomi titolari del trattamento, come soggetti pubblici o privati legittimati a trattare i dati (es. pubbliche amministrazioni, banche e istituti di credito, commercialisti, notai, avvocati e altri professionisti).

I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni designati come responsabili del trattamento.

I dati potranno essere trattati dai dipendenti deputati dell'Ente, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

I dati non sono soggetti a diffusione, salvi gli adempimenti espressamente previsti da norme di legge o regolamentari (ad esempio in merito alla trasparenza amministrativa).

3. Conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali può comportare l'impossibilità (parziale o totale) di adempiere a obblighi di legge, ovvero di stipulare o dare corretta esecuzione al contratto o servizio. In tale evenienza, ferma restando la facoltà dell'interessato di non conferire i propri dati, il Titolare si riserva di sospendere, interrompere o non instaurare il rapporto contrattuale.

4. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Pioltello, C.F. 83501410159 e P.IVA 00870010154, con sede legale in Pioltello (MI), Via Carlo Cattaneo 1, Tel. 02.92366.1, Fax 02.92161258, PEC protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it.

Il titolare può trattare i dati direttamente, tramite propri dipendenti a ciò autorizzati, o avvalendosi di collaboratori esterni, che in tal caso assumono la qualifica di Responsabili del Trattamento.

L'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è reso disponibile dal Titolare su richiesta.

5. Diritti dell'interessato

La normativa sulla tutela dei dati personali (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all'interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l'interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all'opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato.

Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell'interessato questi ha diritto a revocare il consenso prestato.

Per l'esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i trattamenti dei dati, l'interessato può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Pioltello scrivendo alla casella di posta elettronica: privacy@comune.pioltello.mi.it.

Ove l'interessato ritenga lesi i suoi diritti, potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali.

6. Trattamenti dei dati di terzi

Il fornitore è informato che, qualora si avvalga di propri dipendenti o collaboratori (ivi inclusi eventuali subappaltatori) nel dare esecuzione al rapporto contrattuale, i dati personali di questi ultimi potranno essere trattati dal Comune di Pioltello, sempre in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di cui al punto 1. Tali trattamenti hanno le medesime finalità, modalità e tempi di conservazione dei dati descritti nella presente informativa; in relazione a tali trattamenti, inoltre, i soggetti interessati vantano i medesimi diritti individuati al punto 7.

Il cliente/fornitore ha l'onere di informare correttamente i propri dipendenti e collaboratori in merito ai suddetti trattamenti, anche mediante la consegna agli stessi della presente informativa.